

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione Multirischi Abitazione
per la copertura dei rischi Incendio, Furto, Furto d'Identità,
Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza**

in seguito denominato

**“AIG CASA”
Mod. HO009**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa (Allegato A);**
- b) Condizioni Generali di Assicurazione (Allegato B);**
- c) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Allegato C).**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.**

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.



Allegato A

Nota Informativa

POLIZZA "AIG CASA"

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01.06.2013

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: <http://www.aig.co.it>.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35/2010.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiesa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222
- Sito web: www.aig.co.it
- Indirizzo di posta elettronica: pl.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa¹

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€ 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni).
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio di mercato al 30 novembre 2011.





Il contratto di assicurazione è stipulato con la formula del tacito rinnovo e, in mancanza di disdetta, si intende prorogato di un anno rispetto alla prima scadenza, e così successivamente.

Avvertenza:

Le Parti possono inviare disdetta al contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. Si rinvia all'art. 1.4 (Proroga dell'assicurazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La polizza "AIG Casa" è un contratto di assicurazione che ha lo scopo di tenere indenne l'assicurato dai danni materiali e diretti al fabbricato e/o al contenuto dell'abitazione, all'impianto fotovoltaico o l'impianto solare termico nonché quelli derivanti da furto, tentato furto e rapina del contenuto dell'abitazione o da furto d'identità. **Qualora richiamate in Polizza**, sono altresì previste le garanzie Responsabilità Civile ed Assistenza.

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, sono previste le seguenti coperture assicurative:

Sezione I: Danni al Fabbricato e al Contenuto

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato o dal contenuto dell'abitazione assicurata, derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Sono sempre operanti le seguenti estensioni di copertura:

- 1) Spese di ricerca e ripristino per acqua condotta e dispersione di gas
La Società si obbliga a rimborsare le spese indicate in polizza sostenute dall'Assicurato in caso di rottura, guasto od occlusione accidentale che abbiano provocato lo spargimento di acqua condotta o la dispersione di gas dalle rispettive tubazioni;
- 2) Spese di demolizione e sgombero
La Società si obbliga a rimborsare le spese, sostenute dall'Assicurato e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro;
- 3) Onorari periti e spese aggiuntive
La Società si obbliga a rimborsare le spese, sostenute dall'Assicurato e documentate, **per onorari**, periti, consulenti, ingegneri, architetti e Geometri; per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; e per ricostruzione di documenti, attestati, diplomi e titoli di credito;
- 4) Anticipo indennizzi
Alle condizioni di Polizza, la Società si impegna ad anticipare all'Assicurato un importo pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile;
- 5) Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo;**
- 6) Buona fede
La Società si obbliga al risarcimento anche in caso di inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente e/o Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, ovvero in caso di mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, **sempre che il Contraente e/o Assicurato abbia agito senza dolo;**
- 7) Colpa grave
La Società si obbliga al risarcimento dei danni indennizzabili ai termini della presente sezione anche se causati con colpa grave dell'assicurato e/o del suo nucleo familiare.

Sono inoltre previste le seguenti garanzie addizionali, **operanti solo se espressamente richiamate nel certificato di polizza:**

- 8) Rischio locativo





Se l'assicurato non è proprietario dei locali, la Società si obbliga a rimborsare i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da incendio od altro evento garantito, solo nei casi di responsabilità del locatario stesso ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

9) Clausola di vincolo

Qualora sia presente la Clausola di Vincolo il vincolatario della copertura "Danni al Fabbricato" sarà l'Istituto di Credito vincolante indicato sul Certificato di Polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento.

10) Terremoto

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e dal Contenuto, **qualora assicurati nelle rispettive sezioni**, causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Sono altresì compresi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio se conseguenti a terremoto.

Si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 2.1 (Oggetto della copertura), 2.2 (Condizioni di assicurabilità), 2.3 (Estensioni), 2.4 (Condizioni particolari), e 2.5 (Condizioni aggiuntive) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della copertura e delle singole estensioni di copertura.

Avvertenza:

La presente Sezione I è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre Assicurazioni), 1.3 (Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 1.11 (Trasloco degli enti assicurati), 2.2 (Condizioni di Assicurabilità), 2.4.2 (Clausola di vincolo), 2.6 (Limiti di Indennizzo), 2.7 (Franchigie e scoperti), 2.8 (Esclusioni), 8.1 (Obblighi), 8.10 (Esagerazione dolosa del danno) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente Sezione I prevede franchigie e limiti di indennizzo, nonché somme assicurate diverse per singola partita. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione ed agli artt. 2.6 (Limiti di indennizzo) e 2.7 (Franchigie e scoperti) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e somme assicurate in caso di Danno al Fabbricato o al Contenuto (per esempio: rottura di una tubazione nel fabbricato):

Ammontare del danno	€ 1.500
Somma assicurata Danni al Fabbricato	€ 150.000
Franchigia	€ 250
Indennizzo	€ 1.250 (€ 1.500 - € 250 = € 1.250)

L'assicurazione può essere prestata a Primo Rischio Assoluto oppure a Valore Intero, a scelta del Contraente.

Qualora l'assicurazione sia prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., non si tiene conto del valore delle cose al momento del sinistro. In questo caso la somma assicurata ed il limite di indennizzo coincidono.

Qualora l'assicurazione sia prestata a Valore Intero, la somma assicurata deve corrispondere al valore complessivo delle cose assicurate. Se al momento del sinistro detto valore risultasse superiore alla somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Sezione II: Impianti Fotovoltaici e Solari Termici

La Società indennizza l'Impianto Fotovoltaico o l'Impianto Solare Termico indicato in polizza contro i danni materiali e diretti subiti dal medesimo derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

La Società indennizza altresì la perdita di profitto dell'Assicurato derivante dall'interruzione della produzione di energia elettrica degli impianti assicurati a causa di un danno materiale e diretto indennizzabile ai termini della presente garanzia.

A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 3.1 (Oggetto dell'assicurazione) e 3.2 (Condizioni di assicurabilità) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

La presente Sezione II è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle



Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre Assicurazioni), 1.3 (Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 1.11 (Trasloco degli enti assicurati), 3.3 (Limiti di Indennizzo), 3.4 (Franchigie e scoperti), 3.5 (Esclusioni), 8.1 (Obblighi), 8.10 (Esagerazione dolosa del danno) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente Sezione II prevede condizioni di assicurabilità, franchigie e limiti di indennizzo specifici. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. 3.2 (Condizioni di Assicurabilità), 3.3 (Limiti di indennizzo) e 3.4 (Franchigie e Scoperti) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo in caso di danno all'impianto fotovoltaico o solare termico (per esempio: danno da fulmine all'impianto fotovoltaico):

Ammontare del danno	€ 1.000
Somma assicurata per impianto	€ 10.000
Scoperto/Franchigia	10% con il min. di € 250
Indennizzo	€ 750 (€ 1.000 - € 250 = € 750)

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., perciò non si tiene conto del valore delle cose al momento del sinistro. In questo caso la somma assicurata ed il Limite di indennizzo coincidono.

Sezione III: Furto

La Società assicura il Contenuto posto nei locali dell'Abitazione indicata in polizza contro i danni materiali e diretti derivanti da Furto, tentato Furto e Rapina, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati violandone le difese esterne, mediante l'uso di chiavi vere, per via diversa da quella ordinaria o in presenza di persone.

Sono sempre operanti le seguenti estensioni di copertura:

- 1) Danni causati dai ladri
L'Assicuratore si impegna a risarcire i danni causati dai ladri a locali, fissi, infissi, cancelli ed impianti antintrusione **fino all'importo del massimale indicato in polizza**, in aggiunta alla somma assicurata per la garanzia Furto;
- 2) Scippo
L'Assicuratore si impegna a risarcire i danni derivanti dallo scippo di cose assicurate indossate o a portata di mano dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare, ovunque nel mondo, **fino al limite del massimale indicato in polizza**;
- 3) Furto presso terzi
In caso Furto o Rapina avvenuti all'esterno dell'Abitazione indicata in polizza, all'Assicurato verrà riconosciuto un indennizzo **fino al limite del massimale indicato in polizza, nel caso le cose assicurate si trovassero temporaneamente in deposito o in riparazione presso terzi oppure in locali di terzi adibiti a villeggiatura**
- 4) Onorari periti e spese aggiuntive
La Società si obbliga a rimborsare le spese, sostenute dall'Assicurato e documentate, **per onorari periti, costi sostenuti per la documentazione del danno, costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti e costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa.**
- 5) Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo;**
- 6) Recupero delle cose asportate
Se le cose assicurate, asportate, vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.** Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Società.



(art. 4.2.6).

Si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 4.1 (Oggetto dell'assicurazione) e 4.2 (Estensioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della copertura e delle singole estensioni di copertura.

Avvertenza:

La presente Sezione III è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre Assicurazioni), 1.3 (Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 1.11 (Trasloco degli enti assicurati), 4.3 (Limiti di Indennizzo), 4.4 (Franchigie e scoperti), 4.5 (Esclusioni), 8.1 (Obblighi), 8.10 (Esagerazione dolosa del danno) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente Sezione III prevede franchigie e limiti di indennizzo specifici. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione nonché degli artt. 4.3 (Limiti di indennizzo) e 4.4 (Franchigie e Scoperti) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e somme assicurate in caso di Furto (per esempio: furto del televisore):

Ammontare del danno	€ 2.000
Somma assicurata per Furto	€ 3.000
Franchigia	€ 250
Indennizzo	€ 1.750 (€ 2.000 - € 250 = € 1.750)

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C., perciò non si tiene conto del valore delle cose al momento del sinistro. In questo caso la somma assicurata ed il Limite di indennizzo coincidono.

Sezione IV: Furto d'Identità

La Società rimborsa i costi di difesa legale, i costi amministrativi e le riduzioni della retribuzione dell'Assicurato qualora lo stesso subisca un furto di identità, inteso come l'utilizzo non autorizzato o illegale di uno o più Dati Identificativi dell'Assicurato nella sua qualità di consumatore, da parte di terzi.

Ai fini dell'operatività della garanzia il Furto d'Identità dovrà risultare dal pagamento eseguito con i Dati Identificativi dell'Assicurato conseguenti a frode o clonazione delle carte di pagamento, dall'utilizzo fraudolento dei Dati Identificativi dell'Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento, ovvero dall'ottenimento di credito (prestiti, finanziamenti, etc.) o di abbonamenti telefonici utilizzando i Dati Identificativi dell'Assicurato,

A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto dell'art. 5.1 (Oggetto dell'assicurazione) per gli aspetti di dettaglio della copertura..

Avvertenza:

La presente Sezione IV è soggetta a condizioni di operatività della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre Assicurazioni), 1.3 (Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 5.1 (Oggetto dell'assicurazione), 5.2 (Limiti di Indennizzo), 5.3 (Franchigie e Scoperti), 5.4 (Esclusioni), 8.7 (Obblighi), 8.10 (Esagerazione dolosa del danno) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e limiti di indennizzo in caso di Furto d'Identità:

Ammontare del danno	€ 1.500
Massimale per Furto d'Identità	€ 5.000
Franchigia	€ 0
Indennizzo	€ 1.500





Sezione V: Responsabilità Civile

L'Assicurazione Responsabilità Civile è valida per le richieste di risarcimento relative ad eventi verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza. La copertura è valida solo se espressamente richiamata nel Certificato di Polizza e ne sia stato versato il relativo premio.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare di quanto questi siano tenuti a pagare qualora civilmente responsabili per danni causati a terzi nell'ambito della vita privata per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto dell'Assicurato ovvero delle persone indicate in polizza di cui l'Assicurato deve rispondere.

Sono compresi nell'assicurazione i danni involontariamente cagionati a terzi che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali o professionali **entro il limite del massimale indicato in polizza.**

La Società si obbliga altresì tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare qualora civilmente responsabile per danni causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà ovvero alla conduzione dell'Abitazione assicurata indicata in polizza e degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato come giardini, parchi, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi.

Sono compresi nell'assicurazione i danni involontariamente cagionati a terzi che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali o professionali **entro il limite del massimale indicato in polizza.**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato verso i collaboratori domestici (addetti alle pulizie, badanti, baby-sitter, dog-sitter, personale alla pari, giardinieri e portieri) per gli infortuni da loro sofferti durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi

In alternativa alle coperture Responsabilità Civile sinora elencate, qualora l'Assicurato sia proprietario del Fabbricato assicurato, e questo sia utilizzato come dimora saltuaria o locata a terzi, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell'Abitazione assicurata in polizza e degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato come giardini, parchi, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi.

Sono altresì compresi nell'assicurazione i danni involontariamente cagionati a terzi che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali o professionali **entro il limite del massimale indicato in polizza.**

A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 6.1 (Oggetto dell'assicurazione) e 6.4 (Limitazioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della copertura.

Avvertenza:

La presente Sezione V è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre Assicurazioni), 1.3 (Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 1.11 (Trasloco degli enti assicurati), 6.2 (Limiti di Indennizzo), 6.3 (Franchigie e scoperti), 6.4 (Limitazioni) 6.5 (Esclusioni), 8.1 (Obblighi), 8.10 (Esagerazione dolosa del danno), 8.12 (Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente Sezione V prevede limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. 6.2 (Limiti di indennizzo), e 6.3 (Franchigie e scoperti) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e somme assicurate in caso di sinistro Responsabilità Civile (per esempio: il figlio minorenne dell'assicurato urta, danneggiandolo, il televisore del vicino):

Ammontare del danno	€ 1.000
Limite di indennizzo Responsabilità Civile	€ 2.000.000
Franchigia	€ 250
Indennizzo	€ 750 (€ 1.000 - € 250 = € 750)

Sezione VI: Assistenza





La presente copertura è valida solo se espressamente richiamata nel Certificato di Polizza e ne sia stato versato il relativo premio.

Nell'ambito della presente sezione, per l'Assistenza Base la Società in caso di sinistro si obbliga a garantire l'invio al domicilio assicurato di un elettricista, idraulico, fabbro o di un artigiano per la manutenzione ordinaria. Per l'Assistenza Completa la Società in caso di sinistro si obbliga a garantire le seguenti prestazioni, in aggiunta alle garanzie di Assistenza Base: soggiorno in albergo, rientro al domicilio, vigilanza del contenuto dell'abitazione.

A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto dell'art. 7.1 (Oggetto dell'assicurazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente Sezione VI è soggetta a limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.3 (Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio), 7.2 (Limiti di Indennizzo), 7.3 (Franchigie e scoperti), 7.4 (Esclusioni valide per tutte le prestazioni), 7.5 (Modalità per la richiesta di assistenza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente Sezione VI prevede limiti di indennizzo diversi per singola prestazione. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto del Certificato di Polizza allegato alle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché dell'art. 7.1 (Oggetto dell'Assicurazione), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e limiti di indennizzo in caso di intervento di assistenza (per esempio: rientro al domicilio non procrastinabile in caso di furto nell'abitazione assicurata):

Ammontare del danno	€ 600
Limite d'indennizzo	€ 500
Franchigia	€ 0
Indennizzo	€ 500

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia in proposito all'art. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per il maggior dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Si rinvia agli artt. 1.5 (Aggravamento del rischio) e 1.6 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

- Variazione dell'indirizzo dell'abitazione principale;
- Variazione dell'uso dell'abitazione: da abitazione principale a dimora saltuaria o a locali dati in affitto a terzi;
- Ampliamento della superficie dell'abitazione.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

- Variazione dell'indirizzo dell'abitazione principale;
- Variazione dell'uso dell'abitazione: da dimora saltuaria ad abitazione principale.

6. Premi

Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il pagamento del premio deve avvenire tramite rimessa diretta all'Intermediario che ha in gestione la polizza.

Si rinvia all'art. 1.3 (Decorrenza dell'Assicurazione e Pagamento del Premio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.



Avvertenza:

Qualora la polizza sia vincolata ad un Istituto di Credito a titolo di garanzia per la concessione di un mutuo, in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. A tal proposito si faccia riferimento all'art. 1.12 (Restituzione del Premio della Garanzia Danni al Fabbricato) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell'Intermediario.

Avvertenza:

Le provvigioni medie corrisposte all'intermediario per la polizza "AIG Casa" ammontano al 30% del premio imponibile.

7. Rivalse

Non è previsto il diritto di rivalsa.

La Società è surrogata nei diritti dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1916 C.C, per l'importo di ogni pagamento effettuato ai sensi della presente polizza, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero nei confronti dei terzi responsabili. La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, all'azione di surrogazione verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile (in proposito si rinvia agli artt. 2.3.5 (Rinuncia al diritto di rivalsa) e 4.2.5 (Rinuncia al diritto di rivalsa) delle Condizioni Generali di Assicurazione per il maggior dettaglio).

8. Diritto di recesso

Avvertenza:

L'Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalla parte interessata con un preavviso inferiore ai 30 giorni.

E' prevista la facoltà di recesso della Società nei casi previsti agli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) e 1.5 (Aggravamento del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nei contratti di durata pluriennale, il Contraente ha il diritto di recedere dall'Assicurazione, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.

Si rinvia all'art. 1.8 (Facoltà di recesso in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Per quanto riguarda la Sezione V Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno di ricezione della prima richiesta di risarcimento.

In caso di sinistro e/o in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Per il maggior dettaglio si richiama l'attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 8.1 (Obblighi), 8.7 (Obblighi) e 8.8 (Obblighi) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi delle Sezioni I, II, III, IV e V prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%. I premi della Sezione VI "Assistenza" prestata dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 10,00%.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo



Avvertenza:

Norme in caso di sinistro (si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione)

In caso di sinistro "Danni al Fabbricato e al Contenuto", "Impianti Fotovoltaici e Solari Termici", "Furto" e "Furto d'Identità", l'Assicurato deve darne avviso alla Società, entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, secondo le modalità indicate all'art. 8.1 (Obblighi) e 8.7 (Obblighi) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di sinistro ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, come da indicazioni all'art. 8.2 (Procedura per la valutazione del danno) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il Contraente e/o l'Assicurato devono fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Si rinvia alle Norme in caso di Sinistro per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

In caso di sinistro "Responsabilità Civile" l'Assicurato deve darne avviso alla Società, entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza secondo le modalità indicate all'art. 8.8 (Obblighi) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di sinistro "Assistenza" l'Assicurato deve chiamare la Centrale Operativa secondo le modalità indicate all'art. 7.5 (Modalità per la richiesta di assistenza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano

Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.





In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

14. Arbitrato

In caso di disaccordo tra assicurato ed impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione ad un collegio arbitrale come previsto dalle Norme in caso di Sinistro art. 8.2 Procedura per la valutazione del danno.

Avvertenza:

Resta fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Limite di indennizzo	l'obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Perito	il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Società. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.






Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta alla Società nei confronti dell'Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	la facoltà della Società che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia
Dr. Paolo Solaro





Allegato B
Condizioni Generali di Assicurazione

AIG CASA



Premessa

Le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (grassetto).

Resta inteso che:

- nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;
- **l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi premi. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l'assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione;**
- le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Definizioni

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ABITAZIONE	Dimora Abituale o Dimora Saltuaria oggetto dell'Assicurazione.
ANIMALI DOMESTICI	Cani, gatti, conigli, uccelli, pesci, criceti, tartarughe, cavalli. Sono escluse dalla garanzia le razze di cani contenute nel seguente elenco: American Bulldog, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Cane da presa Mallorquin, Pit Bull, Pit Bull Mastiff, Pit Bull terrier, Rottweiler, Dobermann.
CONTENUTO	I beni presenti all'interno dell'Abitazione assicurata, incluse le pertinenze, ed impiegati ad uso domestico e personale dell'Assicurato, del Nucleo Familiare e dei collaboratori domestici. Nella definizione di Contenuto sono inclusi: Gioielli e preziosi, Valori, addizioni e migliorie apportate all'Abitazione dal locatario. Non si considerano Contenuto gli animali e tutto quanto previsto alla voce Fabbricato.
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSICURATO	Ogni idoneo meccanismo di identificazione regolarmente utilizzato per identificare l'identità dell'Assicurato: Passaporto, Carta di Identità, Firma Elettronica, Patente di Guida, password e carte di pagamento, codice fiscale, numeri dei conti correnti, scontrini, bollette dell'energia e ogni altro dato che consenta l'identificazione dell'Assicurato in qualità di consumatore.
DIMORA ABITUALE	Abitazione di residenza dell'Assicurato e del relativo Nucleo Familiare ubicata in Territorio Italiano.
DIMORA DISABITATA	L'assenza continuativa dell'Assicurato e del suo Nucleo Familiare dalla Dimora Abituale. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per almeno 2 giorni consecutivi con almeno un pernottamento.
DIMORA SALTUARIA	Abitazione di proprietà dell'Assicurato ubicata in Territorio Italiano ove lo stesso non dimori abitualmente, ma della quale disponga in qualsiasi momento. Non sono considerate Dimora Saltuaria le abitazioni di proprietà dell'Assicurato affittate a terzi, le multiproprietà e le strutture turistico-alberghiere in genere.
DISABITAZIONE	Vedi Dimora Disabitata.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
EVENTI ATMOSFERICI	Acqua piovana, tempesta, vento, tromba d'aria, neve, grandine.
EVENTI CATASTROFALI	Terremoto, inondazione, alluvione, uragano, eruzione vulcanica, maremoto, mareggiata, penetrazioni di acqua marina, tsunami, valanga, slavina, franamento, smottamento, cedimento del terreno ed altri sconvolgimenti della natura.
FABBRICATO	Il complesso delle opere edili costituito dai locali adibiti a civile abitazione, occupanti un intero immobile o parte di esso. La definizione di Fabbricato comprende: <ul style="list-style-type: none"> - fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; - impianti fissi di tipo idrico, igienico, elettrico, di riscaldamento, di condizionamento d'aria; - impianti di prevenzione, di allarme ed antincendio; - Impianti Fotovoltaici, Impianti Solari Termici ed altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; - tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione, inclusi moquette,

	<p>parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature;</p> <ul style="list-style-type: none"> - balconi, terrazzi e portici; - recinzioni in muratura, cancellate e cancelli; - lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti; - tende solari fissate all'edificio; - le pertinenze (cantina, soffitta, box, centrale termica); - spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato assicurato quali giardini, parchi, alberi, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi; - la quota di proprietà comune, nel caso si assicuri solo la porzione di un immobile, - l'eventuale ufficio o studio professionale privato che si trovi all'interno dell'abitazione.
FISSI ED INFISSI	Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FURTO	L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
GIOIELLI E PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino, orologi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli, oggetti d'arte, raccolte e collezioni.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Impianto con potenza inferiore o uguale ai 10 KWp destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. L'impianto fotovoltaico è costituito da: moduli fotovoltaici, supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione e altri componenti accessori dell'impianto.
IMPIANTO SOLARE TERMICO	Sistema di produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti. L'impianto solare termico è costituito da: pannelli solari, serbatoio di accumulo dell'acqua, scambiatori di calore, supporti, staffe, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato sul quale è montato l'impianto solare termico.
INCENDIO	La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e propagarsi.
INTERMEDIARIO	Il mediatore di assicurazione indicato nel Certificato di Polizza.
NUCLEO FAMILIARE	L'Assicurato, i suoi familiari conviventi, il convivente more uxorio ed i relativi figli conviventi, così come risultanti dallo Stato di Famiglia dell'Assicurato.
PHISHING	Il phishing è un tipo di frode che si attua tramite posta elettronica allo scopo di rubare i dati personali dell'utente, ad esempio numeri di carta di credito, password, dati relativi al proprio conto e ogni altra informazione utile all'identificazione dell'Assicurato. Gli autori della frode inviano una e-mail all'Assicurato fingendo di essere un'azienda autorizzata, come una banca o la società emittente della carta di credito, e richiedono di confermare o fornire informazioni private e riservate, che vengono utilizzate ai fini di un Furto d'identità.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene calcolato e corrisposto senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
RAPINA	La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.
RISTRUTTURAZIONE	Intervento edilizio interessante la struttura portante del fabbricato o le sue parti impiantistiche finalizzato a miglioramento delle prestazioni di resistenza statica e meccanica e di funzionalità.
SABOTAGGIO	Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
SCIPPO	Il furto o la rapina commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO	La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPPIO / IMPLOSIONE	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.
SOCIETÀ	AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiesa 2, 20123 Milano. Tel. +39 02 36901
TERRITORIO ITALIANO	Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
TERRORISMO	Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento a collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione a parte di essa.



VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO	Fermo quanto ulteriormente specificato alla sezione “Norme in caso di Sinistro – Sezioni Danni al Fabbriato e al Contenuto e Furto”, per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende: - per il Fabbriato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l’area); - per il Contenuto: il costo di riparazione, o se inferiore, la differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi i limiti previsti.
VALORE INTERO	Forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al valore complessivo delle cose assicurate. Se al momento del sinistro detto valore risultasse superiore alla somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
VALORI	Denaro, carte valori e titoli di credito.

Norme che regolano l’Assicurazione in Generale

ART. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.

La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i medesimi rischi ed a primo rischio per le garanzie non presenti in detti contratti.

ART. 1.3 – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.**

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la polizza, indicato sul Certificato di Polizza.

ART. 1.4 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Alla sua naturale scadenza, la polizza sarà rinnovata per un anno e così successivamente. La Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui importo verrà conteggiato riportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.

ART. 1.5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

ART. 1.6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.





ART. 1.7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.8 – FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalla parte interessata con un preavviso inferiore ai 30 giorni.

Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre, resta inteso che per le garanzie assicurate nella forma a Primo Rischio Assoluto, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

ART. 1.9 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.11 – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la Dimora Abituale o quella Saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nella vecchia Abitazione sia nella nuova Abitazione (purché quest'ultima sia ubicata nel Territorio Italiano), a decorrere dalla comunicazione scritta effettuata alla Società prima del trasloco e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo, dopodiché l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia Abitazione.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per la nuova Abitazione, fermo quanto disposto dall'articolo "Aggravamento del rischio" di cui sopra.

ART. 1.12 – RESTITUZIONE DEL PREMIO DELLA GARANZIA DANNI AL FABBRICATO

Se polizza è vincolata ad un Istituto di Credito, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato per la garanzia Danni al Fabbricato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, escluse le tasse.

La Società calcolerà il rimborso del premio a partire dalla data di comunicazione dell'Assicurato o dalla data di cessazione del vincolo, se posteriore alla data di comunicazione.

Resta inteso che il contratto di assicurazione resterà in vigore per le rimanenti garanzie.

Art. 1.13 – CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE

Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato sul Certificato di Polizza, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente e/o dell'Assicurato, dal precisato Intermediario che tratterà con la Società.

Sezione I: Danni al Fabbricato e al Contenuto

ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nell'ambito della presente garanzia sono assicurati il Fabbricato e/o il Contenuto dell'Abitazione indicata in polizza contro i danni materiali e diretti subiti dai medesimi derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto espressamente escluso**.

A scelta del Contraente la garanzia è prestata a Valore Intero o a Primo Rischio Assoluto, così come riportato sul Certificato di Polizza.

ART. 2.2 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

I Fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate devono:



1. **Avere una superficie destinata ad abitazioni civili, uffici e studi professionali pari ad almeno 2/3 di quella complessiva e nel residuo terzo non devono esistere cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili, discoteche, night club e depositi agricoli;**
2. **Trovarsi in buone condizioni di statica e manutenzione, avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto costruite con materiali prevalentemente incombustibili;**
3. **Essere ubicati in Territorio Italiano.**

ART. 2.3 – ESTENSIONI

In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione, si considerano sempre operanti le seguenti estensioni di copertura:

- 1) **SPESE DI RICERCA E RIPRISTINO PER ACQUA CONDOTTA E DISPERSIONE DI GAS**
Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentale che abbiano provocato lo spargimento di acqua condotta o la dispersione di gas dalle rispettive tubazioni, si rimborsano:
 - per le tubazioni installate nel Fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata nonché dei relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate, **nei limiti della somma assicurata;**
 - per le tubazioni interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata, **con un massimo di € 2.500, nei limiti della somma assicurata.**
- 2) **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**
 Sono comprese le spese, **sostenute e documentate**, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile, nei limiti della somma assicurata.
- 3) **ONORARI PERITI E SPESE AGGIUNTIVE**
 All'Assicurato verrà riconosciuto il rimborso delle seguenti spese, **se sostenute e documentate**:
 - Onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti, Geometri;
 - Oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
 - Ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito.**Tali spese saranno rimborsate entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidato, nei limiti della somma assicurata.**
- 4) **ANTICIPO INDENNIZZI**
 La Società anticipa un importo pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile, purché:
 - **l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza;**
 - **l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata dei beni danneggiati o distrutti dal sinistro;**
 - **l'indennizzo presunto non sia inferiore al 20% della somma assicurata e, comunque, superiore ad € 50.000;**
 - **non esistano riserve sull'indennizzabilità del danno da parte della Società.**
- 5) **RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**
 La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**
- 6) **BUONA FEDE**
 Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, **sempre che tali inesattezze od omissioni siano avvenute in buona fede, ed il Contraente e/o Assicurato abbia agito senza dolo.**
 La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
- 7) **COLPA GRAVE**
 I danni indennizzabili ai termini della presente sezione sono risarciti anche se causati con colpa grave dell'Assicurato e/o del suo Nucleo Familiare.

ART. 2.4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente richiamate nel Certificato di polizza:

- 1) **RISCHIO LOCATIVO**



Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da Incendio od altro evento garantito, **nei limiti della somma assicurata**, solo nei casi di responsabilità del locatario ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

2) CLAUSOLA DI VINCOLO

La presente polizza, limitatamente alla copertura "Danni al Fabbricato" è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Istituto vincolante specificato in polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento, pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:

- notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
- **non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;**
- **pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso;** la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente/Assicurato;
- notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'Assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
- notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che determinino o potrebbero determinare l'invalidità dell'Assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo la facoltà di recesso in caso di sinistro ai sensi delle "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" riportate nel presente contratto.

ART. 2.5 – GARANZIE AGGIUNTIVE

La seguente garanzia aggiuntiva è valida solo se espressamente richiamata nel Certificato di polizza e ne sia stato versato il relativo premio:

1) TERREMOTO

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e dal Contenuto, **qualora assicurati nelle rispettive sezioni**, causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Sono altresì compresi i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio se conseguenti a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Qualora la presente garanzia sia stata sottoscritta, l'esclusione di cui all'art. 2.8 1) si intende parzialmente derogata al fine di includere esclusivamente i danni materiali e diretti causati dal terremoto. I danni causati dagli altri Eventi Catastrofici, anche se conseguenti a terremoto, restano esclusi.

La garanzia terremoto è prestata entro il limite di indennizzo del 50% delle somme assicurate rispettivamente per le partite Fabbricato e Contenuto, per sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 5% dell'indennizzo liquidabile con il minimo di € 5.000 per sinistro.

ART. 2.6 – LIMITI DI INDENNIZZO

La Società risponde delle garanzie di cui alla presente Sezione entro il limite massimo delle somme assicurate indicate in polizza rispettivamente per i "Danni al Fabbricato" ed i "Danni al Contenuto", per singolo sinistro e per anno assicurativo.

In particolare per quanto riguarda i danni di seguito elencati, la Società non pagherà più di quanto qui specificato per sinistro e per anno assicurativo:



TIPO DI DANNO		LIMITE DI INDENNIZZO
1. FENOMENO ELETTRICO	danni provocati dall'azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici.	€ 10.000
2. EVENTO ATMOSFERICO	danni provocati da acqua piovana, tempesta, vento, tromba d'aria, neve, grandine.	100% della somma assicurata
3. ACQUA CONDOTTA	danni provocati dallo spargimento di acqua derivante da rotture o guasti a tubazioni o raccordi di pertinenza dell'Abitazione identificata in polizza.	100% della somma assicurata
4. ALLAGAMENTO	danni provocati dalla presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato dagli Eventi Atmosferici indicati in polizza.	€ 5.000
5. GELO	danni da gelo	€ 3.500
6. GIOIELLI E PREZIOSI	danni ad oggetti d'oro o di platino, orologi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli, oggetti d'arte, raccolte e collezioni.	20% della somma assicurata con il massimo di € 25.000
7. VALORI	danni a denaro, carte valori, titoli di credito.	10% della somma assicurata con il massimo di € 15.000
8. COSE MOBILI ALL'ESTERNO	danni a cose mobili all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, coltivazioni, comprese le siepi annesse a recinzioni.	€ 2.500
9. COSE PRESSO TERZI	danni al Contenuto assicurato posto temporaneamente in locali di terzi.	€ 2.500
10. DANNI INDIRETTI	Qualsiasi tipo di danno indiretto subito dall'Assicurato come conseguenza di un sinistro indennizzabile.	€ 1.500

ART. 2.7 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate con le seguenti franchigie per sinistro:

- Nessuna franchigia per i danni conseguenti ad Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas, vapori;
- € 150 per i soli danni causati da fenomeno elettrico;
- € 250 per ogni altro tipo di sinistro.

ART. 2.8 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende i danni:

- 1) Causati da Eventi Catastrofici;
- 2) A beni relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali;
- 3) Ad oggetti ed opere d'arte di valore singolo superiore ad € 15.000;
- 4) Causati e subiti da impianti fotovoltaici ed impianti solari termici;
- 5) Ad impianti di irrigazione e le relative di spese di ricerca e ripristino degli impianti;
- 6) Causati da animali;
- 7) Da imbrattamento;
- 8) Ad Abitazioni in corso di costruzione o ristrutturazione;
- 9) Causati direttamente da operazioni di trasloco, pulizia o riparazione;
- 10) Al Contenuto qualora l'Abitazione dell'Assicurato sia affittata a terzi;
- 11) Al Contenuto assicurato verificatisi all'interno di strutture alberghiere ed affini (ex artt. 1783, 1784, 1785, 1786 del Codice Civile);
- 12) Causati da naturale deperimento, deterioramento ed usura. L'esclusione non si applica in caso di danni da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- 13) Causati da umidità, stillicidio, acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione, infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione, infiltrazioni di acqua dal terreno;
- 14) Derivanti da vizi di costruzione, vizi di progettazione, difetti di installazione;
- 15) Derivanti da crollo o collasso strutturale del Fabbricato. L'esclusione non si applica ai danni derivanti da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;

- 16) Conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- 17) Occorsi in occasione di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni ed ostilità, atti terroristici, occupazione militare, rivolte, sommosse;
- 18) Causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose nocive e/o tossiche e/o inquinanti (esclusi i fumi e gas derivanti da incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione che abbiano colpito le cose assicurate, nonché quelli provenienti da trabocco e/o rigurgiti fognari) e le relative spese di bonifica, decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.
- 19) Derivanti, conseguenti a o verificatisi in occasione di: truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti, furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, scippo, ad eccezione dell'incendio causato da uno di questi fatti;
- 20) Danni a veicoli a motore, natanti e loro parti.

Sezione II: Impianti Fotovoltaici e Solari Termici

ART. 3.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nell'ambito della presente garanzia la Società indennizza l'Impianto Fotovoltaico o l'Impianto Solare Termico indicato in polizza contro i danni materiali e diretti subiti dal medesimo derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, **salvo quanto espressamente escluso.**

Il Furto, o il tentato Furto, sarà indennizzato solo se avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato.

La Società indennizza altresì la perdita di profitto dell'Assicurato derivante dall'interruzione della produzione di energia elettrica degli impianti assicurati **a causa di un danno materiale e diretto indennizzabile ai termini della presente garanzia. La Società corrisponderà l'indennizzo fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e per anno, previa detrazione di una franchigia corrispondente ai primi 5 giorni di mancata produzione di energia elettrica.**

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata indicata sul Certificato di Polizza per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 3.2 – CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

L'Impianto Fotovoltaico o l'Impianto Solare Termico deve essere:

1. Dotato di una potenza inferiore o uguale a 10 KWp;
2. Destinato esclusivamente ad uso domestico;
3. Situato sul tetto del Fabbricato assicurato o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt. dal suolo;
4. Progettato ed installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN e CEI in vigore al momento dell'installazione;
5. Fissato ad appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici.

La Società non corrisponderà alcun indennizzo in mancanza dei requisiti sopra elencati.

ART. 3.3 – LIMITI DI INDENNIZZO

La Società risponde delle garanzie di cui alla presente Sezione entro il limite massimo delle somme assicurate indicate in polizza per singolo sinistro e per anno assicurativo.

Per quanto riguarda i danni da perdita di profitto derivanti dall'interruzione della produzione di energia elettrica, la Società corrisponderà l'indennizzo fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro e per anno.

ART. 3.4 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate con le seguenti franchigie e/o scoperti per sinistro:

- Scoperto del 10% con il minimo di € 250 per i danni materiali e diretti;
- Non saranno indennizzati i primi 5 giorni di perdita di profitto per i danni da interruzione della produzione di energia elettrica.

ART. 3.5 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende i danni:

- 1) Derivanti da o conseguenti a malfunzionamenti dell'impianto o mancato raggiungimento dei rendimenti attesi;
- 2) Da Furto, o tentato Furto, di impianti installati in Dimore Saltuarie o Dimore Disabitate;
- 3) Da perdita di profitto a seguito di Furto, o tentato Furto;
- 4) Causati da Eventi Catastrofali;
- 5) A beni relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali;
- 6) Ad Abitazioni in corso di costruzione o ristrutturazione;
- 7) Causati direttamente da operazioni di trasloco, pulizia o riparazione;
- 8) Causati da naturale deperimento, deterioramento ed usura. L'esclusione non si applica in caso di danni da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- 9) Derivanti da vizi di costruzione, difetti di installazione, crollo o collasso strutturale del Fabbricato;
- 10) Conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- 11) Occorsi in occasione di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni ed ostilità, atti terroristici, occupazione militare, rivolte, sommosse;
- 12) Derivanti, conseguenti a o verificatisi in occasione di: truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni, smarrimenti, ad eccezione dell'incendio causato da uno di questi fatti.

Sezione III: Furto

ART. 4.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nell'ambito della presente garanzia si assicura il Contenuto posto nei locali dell'Abitazione indicata in polizza contro i danni materiali e diretti derivanti da Furto, tentato Furto e Rapina, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) Violandone le difese esterne ed i relativi mezzi di chiusura con rottura o scasso;
- b) Mediante l'uso di chiavi vere, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato od al Nucleo Familiare, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. In tal caso l'Assicurazione vale sino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia.
- c) Per via diversa da quella ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale. In tal caso l'Assicurazione è valida solo se l'autore del Furto si è introdotto nei locali contenenti i beni assicurati attraverso aperture poste ad almeno 4 metri dal suolo, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno o da superfici acquee.
- d) Qualora non siano posti in essere i mezzi di chiusura e protezione di porte e finestre, ma vi sia presenza di persone all'interno dei locali, la Società corrisponderà l'indennizzo previa detrazione di uno scoperto pari al 20% della somma assicurata.

La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata per la garanzia Furto per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 4.2 – ESTENSIONI

In caso di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione, si considerano sempre operanti le seguenti estensioni di copertura:

- 1) **DANNI CAUSATI DAI LADRI**
Sono compresi in garanzia i danni causati dai ladri a locali, fissi, infissi, cancelli ed impianti antintrusione **fino all'importo di € 5.000** in aggiunta alla somma assicurata per la garanzia Furto.
- 2) **SCIPPO**
La garanzia comprende lo Scippo di cose assicurate indossate o a portata di mano dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare, ovunque nel mondo, **fino al limite di € 2.500 per sinistro**;

3) FURTO PRESSO TERZI

In caso Furto o Rapina avvenuti all'esterno dell'Abitazione indicata in polizza, all'Assicurato verrà riconosciuto un indennizzo **fino ad un massimo di € 2.500, nel caso le cose assicurate si trovassero temporaneamente in deposito o in riparazione presso terzi oppure in locali di terzi adibiti a villeggiatura. Nella definizione di "locali di terzi adibiti a villeggiatura" non sono compresi multiproprietà, camere d'albergo e le strutture turistico-alberghiere in genere.**

4) ONORARI PERITI E SPESE AGGIUNTIVE

All'Assicurato verrà riconosciuto il rimborso delle seguenti spese, **se sostenute e documentate:**

- Onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce "Procedura per la valutazione del danno" della Sezione "Norme in caso di Sinistro - Sezioni "Danni al Fabbricato e al Contenuto" e "Furto";
- Costi sostenuti per la documentazione del danno;
- Costi per il rifacimento e la duplicazione di documenti sottratti **con il limite massimo di € 250;**
- Costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, **con il limite massimo di € 250.**

Tali spese saranno rimborsate entro il limite del 20% dell'indennizzo liquidato per la garanzia Furto, nei limiti della somma assicurata.

5) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

6) RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE

Se le cose assicurate, asportate, vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.** Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Società.

ART. 4.3 – LIMITI DI INDENNIZZO

La Società risponde della garanzia Furto entro il limite massimo della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.

In particolare per quanto riguarda i danni di seguito elencati, la Società non pagherà più di quanto qui specificato per sinistro e per anno assicurativo:

TIPO DI DANNO		LIMITE DI INDENNIZZO
1. FURTO DI VALORI	denaro, carte valori, titoli di credito.	10% della somma assicurata
2. FURTO DI GIOIELLI E PREZIOSI	oggetti d'oro o di platino, orologi, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli, oggetti d'arte, raccolte e collezioni.	50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000
3. FURTO IN DIMORA DISABITATA	qualora la Dimora Abituale dell'Assicurato resti disabitata per più di 60 giorni consecutivi. Tale limitazione ha effetto dalle ore 24 del 60° giorno di Disabitazione.	10% della somma assicurata

ART. 4.4 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia Furto è prestata con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro.

Qualora non siano posti in essere i mezzi di chiusura e protezione di porte e finestre, ma vi sia presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate, la Società corrisponderà l'indennizzo previa detrazione di uno scoperto pari al 20% della somma assicurata.

ART. 4.5 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende:

1. La truffa, l'estorsione, lo smarrimento, gli ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo;
2. Il Furto di beni relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali;
3. Il Furto di cose mobili all'aperto;
4. Il Furto di Impianti Fotovoltaici o Impianti Solari Termici;
5. Il Furto qualora l'Abitazione dell'Assicurato sia affittata a terzi;
6. Il mancato godimento od uso delle cose assicurate, i danni indiretti o la perdita di profitti sperati;
7. Il Furto in occasione di Eventi Catastrofali;
8. Il Furto in occasione di guerra, insurrezioni, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
9. Fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, del Nucleo Familiare o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
10. Il Furto di veicoli a motore, natanti e loro parti.

Sezione IV: Furto d'Identità

ART. 5.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia prevede il rimborso a favore dell'Assicurato e del Nucleo Familiare delle seguenti spese sostenute in caso Furto di Identità:

1. Costi legali di difesa: la Società rimborsa i costi sostenuti e documentati dall'Assicurato per la sua difesa in caso di procedimenti legali promossi contro di lui come risultato di un Furto della sua Identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese legali, spese per rilasciare dichiarazioni e testimonianze, spese relative ai consulenti di parte, spese notarili, imposte pagate in relazione al giudizio, spese sostenute per l'assistenza legale finalizzata ad ottenere la cancellazione di posizioni incorrette e/o false conseguenti al Furto di Identità, da basi dati informative pubbliche (es. archivio protesti) o private (sistemi di informazioni creditizie). Tutte le spese sono soggette al rimborso una volta aperto ed accertato da parte della Società il Sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente polizza.
2. Costi amministrativi: la Società rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato in relazione al Furto di Identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi di riemissione delle carte di pagamento, i costi di riemissione dei documenti di identità, i costi per la riapertura dei conti correnti, le fotocopie, le spese di viaggio, le spese per i francobolli.
3. Assenza dal lavoro: la Società rimborsa le eventuali riduzioni della retribuzione dell'Assicurato, subite in conseguenza del tempo occorso per occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di Identità, **con il massimo di € 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni, purché l'astensione dal lavoro sia opportunamente documentata alla Società**. A titolo esemplificativo: il tempo occorso all'Assicurato per recarsi in Questura, in Tribunale per testimoniare o in banca nel caso sia indispensabile la sua presenza fisica.

Con il termine Furto d'Identità si intende l'uso non autorizzato o illegale di uno o più Dati Identificativi dell'Assicurato nella sua qualità di consumatore, da parte di terzi.

Ai fini dell'operatività della garanzia il Furto d'Identità dovrà risultare da uno dei seguenti eventi:

1. Pagamento eseguito con i Dati Identificativi dell'Assicurato conseguenti a frode online (transazioni di carte di credito, internet banking, Phishing) o clonazione delle carte di pagamento.
2. Uso fraudolento dei Dati Identificativi dell'Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento.
3. Credito ottenuto con i Dati Identificativi dell'Assicurato, per esempio un prestito, un finanziamento oppure l'apertura di un conto corrente con i dati personali rubati.
4. Abbonamento telefonico ottenuto con i Dati Identificativi dell'Assicurato.

ART. 5.2 – LIMITI DI INDENNIZZO

La Società risponde della garanzia Furto d'Identità entro il massimale indicato nel Certificato di polizza, per singolo sinistro e per anno assicurativo.



ART. 5.3 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia Furto d'Identità può essere prestata senza franchigia o con una franchigia assoluta di € 75 per sinistro, in base a quanto riportato sul Certificato di Polizza.

ART. 5.4 – ESCLUSIONI

Sono escluse dall'Assicurazione le richieste di risarcimento o indennizzo derivanti da:

1. Perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza della Polizza;
2. Furto di Identità in ambito imprenditoriale e/o professionale (esempio: furto o utilizzo scorretto del nome dell'azienda dell'Assicurato o di ogni altro segno distintivo dell'attività lavorativa dell'Assicurato);
3. Perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall'interruzione dell'attività imprenditoriale o dalla perdita di opportunità;
4. Perdite risultanti da danni alla reputazione o all'avviamento;
5. Perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l'evento all'Assicurato assumendosene le relative responsabilità;
6. Perdite economiche, incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati;
7. Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
8. Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
9. Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo;
10. Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
11. Danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne per il caso di legittima difesa, e quando l'Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci;
12. Costi associati a danni fisici o psichici, malattia, disabilità o morte.

Sezione V: Responsabilità Civile

ART. 6.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile del Capofamiglia

La presente garanzia è valida solo se espressamente richiamata nel Certificato di Polizza e ne sia stato versato il relativo premio.

1. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

E' assicurato il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi in tutto il mondo **nell'ambito della vita privata** per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali:

- a) in conseguenza di fatto proprio o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- b) provocati dai figli minorenni **non abilitati alla guida**, a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, quadricicli, quad, ciclomotori e natanti **contro la volontà dei genitori o in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge**;
- c) causati da fatti dolosi dei figli dell'Assicurato **minori di 14 anni e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge**;
- d) causati da Animali Domestici di proprietà o in custodia;
- e) causati dai collaboratori domestici durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato, anche conseguenti a fatti dolosi commessi degli stessi.

Sono altresì compresi nell'assicurazione i danni involontariamente cagionati a terzi che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali o professionali **entro il limite del 10% del massimale assicurato con il massimo di € 50.000 per sinistro**.



2. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Qualora l'Assicurato sia proprietario del Fabbricato assicurato, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell'Abitazione assicurata in polizza e degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato come giardini, parchi, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi.

Sono altresì compresi nell'assicurazione i danni involontariamente cagionati a terzi che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali o professionali **entro il limite del 10% del massimale assicurato con il massimo di € 50.000 per sinistro**.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DEL FABBRICATO

Qualora l'Assicurato non sia proprietario del Fabbricato assicurato, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali **in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla conduzione dell'Abitazione assicurata in polizza** ed agli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato quali giardini, parchi, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi.

Sono altresì compresi nell'assicurazione i danni involontariamente cagionati a terzi che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali o professionali **entro il limite del 10% del massimale assicurato con il massimo di € 50.000 per sinistro**.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I COLLABORATORI DOMESTICI

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato verso i collaboratori domestici (addetti alle pulizie, badanti, baby-sitter, dog-sitter, personale alla pari, giardinieri e portieri) per gli infortuni da loro sofferti durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

Per i collaboratori domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL stesso e/o dall'INPS.

Responsabilità Civile del Fabbricato (solo per dimora saltuaria o locata a terzi)

Valida solo se espressamente richiamata nel Certificato di Polizza e ne sia stato versato il relativo premio.

La sottoscrizione della presente garanzia esclude le coperture elencate ai punti precedenti (da 6.1.1 a 6.1.4).

5. RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO LOCATO A TERZI O DELLA DIMORA SALTUARIA

Qualora l'Assicurato sia proprietario del Fabbricato assicurato, utilizzato come dimora saltuaria o locata a terzi, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dell'Abitazione assicurata in polizza e degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato come giardini, parchi, piscine, campi da tennis ed attrezzature per giochi.

Sono altresì compresi nell'assicurazione i danni involontariamente cagionati a terzi che derivino da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività commerciali o professionali **entro il limite del 10% del massimale assicurato con il massimo di € 50.000 per sinistro**.

ART. 6.2 – LIMITI DI INDENNIZZO

La Società risponde della garanzia di Responsabilità Civile entro il limite del massimale indicato in polizza per singolo sinistro e per anno assicurativo.

ART. 6.3 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia di Responsabilità Civile è prestata con una franchigia di € 250 per sinistro per i soli danni alle cose.

ART. 6.4 – LIMITAZIONI

1) NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi:

- **Tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;**
- **Il coniuge, i genitori, i figli delle persone sopra indicate, nonché qualsiasi altro parente od altra persona con loro convivente.** Limitatamente ai danni a cose, per i rischi previsti dalla garanzia di responsabilità civile in relazione alla proprietà o conduzione del Fabbricato, la presente esclusione non trova applicazione in relazione ai genitori e figli, non conviventi, che abbiano dimora nello stesso Fabbricato in cui è situata la dimora dell'Assicurato.
- I collaboratori domestici, salvo quanto previsto all'articolo "Responsabilità civile verso i collaboratori domestici".

2) VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione è valida per le richieste di risarcimento relative ad eventi verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza.

Per richiesta di risarcimento si intende qualsiasi comunicazione scritta, giudiziale o stragiudiziale, proveniente da un terzo ed indirizzata all'Assicurato o al Nucleo Familiare con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela nei confronti dei predetti soggetti.

3) COESISTENZA DI PIÙ POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso un medesimo Assicurato sottoscriva più polizze di Responsabilità Civile "AIG Casa", la copertura sarà operativa unicamente con riferimento alla polizza che preveda il massimale maggiore per i rischi assicurati dalla presente Sezione.

ART. 6.5 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione di cui alla presente sezione non comprende la Responsabilità Civile relativa ai danni:

1. Cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, connessi con affari, locazioni o noleggi di beni dell'Assicurato;
2. Conseguenti ad inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
3. Da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in conduzione. Tale esclusione non si applica ai danni derivanti dalla committenza dei lavori sopraindicati;
4. Derivanti dal mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di "Cantieri mobili o temporanei" e come successivamente modificato ed integrato;
5. Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
6. Causati ad abitazioni prese in locazione per un periodo superiore a 30 giorni;
7. Da umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali;
8. Derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di animali non domestici;
9. Provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
10. Derivanti da uso e detenzione di armi, anche da fuoco, nonché di fucili subacquei;
11. Nei casi in cui risulti operante altra assicurazione: in tali casi la garanzia di cui alla presente polizza è prestata a secondo rischio, cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione;
12. Derivanti da atti dolosi, salvo i casi di cui agli artt. 6.1.1 c) e 6.1.1 e);
13. Da Furto;
14. Derivanti da inquinamento dell'ambiente, da qualsiasi causa determinato. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dalle abitazioni di proprietà delle persone assicurate;
15. Derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, natanti a motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 7,50 mt., aerei di qualsiasi genere;
16. Cagionati da malattie trasmissibili e contagiose;
17. Conseguenti a calunnia, ingiuria, diffamazione.

Sezione VI: Assistenza

ART. 7.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ASSISTENZA BASE

La Società risponde delle garanzie di Assistenza Base, se indicata in polizza, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati.

La Società si obbliga a garantire l'invio al domicilio assicurato di un:

1. ELETTRICISTA:

Fascicolo Informativo – Allegato B – Ed. H0009

Pagina 15 di 21



In caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto circuito dell'impianto elettrico del domicilio dell'assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l'abitazione.

Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza.

Sono a carico dell'Assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.

La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

Non danno luogo alla prestazione:

- 1) i guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione;
- 2) l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore.

2. IDRAULICO:

In caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario del domicilio dell'assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l'abitazione.

Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza.

Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.

La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

Non danno luogo alla prestazione:

- 1) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- 2) il semplice guasto di rubinetti.

3. FABBRO:

In caso di: (1) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d'ingresso o (2) furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d'ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, ad attivare un fabbro presso l'abitazione.

Sono a carico della Società il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza.

Sono a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.

La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

4. ARTIGIANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA:

Su richiesta dell'assicurato la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un artigiano (eletttricista, fabbro, idraulico) a tariffe convenzionate. **In questo caso tutti i costi relativi alla prestazione (manodopera, materiale ecc.) restano a carico dell'Assicurato.**

ASSISTENZA COMPLETA

La Società risponde delle garanzie di Assistenza Completa, se indicata in polizza, secondo le modalità ed i limiti di seguito precisati.

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni, in aggiunta alle garanzie di "Assistenza Base":

5. SOGGIORNO IN ALBERGO

Qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui ai precedenti articoli 1), 2), 3) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano inagibile la casa, la Centrale Operativa organizzerà il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia.

Sono a carico della Società le relative spese **fino a un massimo di 3 notti.**

Non danno luogo alla prestazione le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.

La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

6. RIENTRO AL DOMICILIO

Qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui ai precedenti articoli 1), 2), 3) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessario e improrogabile il rientro all'abitazione principale dell'Assicurato in viaggio o di un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell'Assicurato o del familiare risultante dallo Stato di Famiglia.

Sono a carico della Società le relative spese **fino a un massimo di € 500,00 per evento.**

La prestazione non viene erogata se l'Assicurato nel contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non procrastinabile il rientro.

La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

7. VIGILANZA DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

Fascicolo Informativo – Allegato B – Ed. H0009

Pagina 16 di 21



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui ai precedenti articoli 1), 2), 3) oppure un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza per furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguardia del Contenuto dell'abitazione, la Centrale Operativa organizzerà la vigilanza dell'abitazione ovvero la custodia del Contenuto dell'abitazione riposto nel luogo indicato dall'Assicurato per il tempo necessario a ripristinare la sicurezza dell'abitazione.

Sono a carico della Società le relative spese fino a un massimo di 24 ore.

La prestazione è garantita sino a 3 eventi per anno assicurativo.

ART. 7.2 – LIMITI DI INDENNIZZO

La Società risponde della garanzia di "Assistenza" entro i limiti indicati in polizza per ciascuna prestazione.

ART. 7.3 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia di "Assistenza" è prestata senza applicazione di franchigia.

ART. 7.4 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE PRESTAZIONI

Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:

1. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2. Eventi Catastrofali;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
4. dolo dell'Assicurato.

La Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Per qualsiasi richiesta di informazione l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'Assicurazione.

La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.

ART. 7.5 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'Assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde **800.960041** (0039.039.65546352 per chi chiama dall'estero) ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.65546352

L'Assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:

1. nome e cognome;
2. numero di polizza;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.



Norme in caso di Sinistro

SEZIONI I, II, III: “DANNI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO”, “IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI”, “FURTO”

ART. 8.1 – OBBLIGHI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) Ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
- b) Denunciare il fatto all'Autorità competente entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza per i casi di Incendio, Furto, Tentato Furto, Rapina, Scippo o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità, beni danneggiati ed importo approssimativo del danno;
- c) Trasmettere alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza: copia della denuncia all'Autorità competente prevista nei casi sopra riportati, un elenco che indichi tipologia, quantità e valore dei beni danneggiati, documentazione fotografica dei danni, documentazione che attesti l'esistenza e/o il valore delle cose perdute o danneggiate (fatture di acquisto, scontrini fiscali, ricevute comprovanti interventi di assistenza o manutenzione, stime o perizie di opere ed oggetti d'arte o preziosi, ecc.).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 8.2 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo è concordato con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) Tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 8.3 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi” in caso di sinistro;
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.



La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 8.4 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO (“VALORE A NUOVO”)

- **Per il Fabbricato:**

L'attribuzione del valore che il Fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

- **Per il Contenuto e per l'Impianto Fotovoltaico o Solare Termico:**

Il costo di riparazione o, se inferiore, la differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

- **Per i Titoli di credito:**

Per quanto riguarda i titoli di credito emessi/tratti dall'Assicurato, rimane stabilito che:

- Il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- **L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci.**
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

- **Per le Raccolte e le Collezioni:**

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

ART. 8.5 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Nel caso in cui l'Assicurazione sia prestata a Valore Intero, se al momento del sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, entro comunque i limiti delle somme assicurate. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate di partite diverse.

ART. 8.6 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria sede entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

SEZIONE IV: “FURTO D'IDENTITÀ”

ART. 8.7 – OBBLIGHI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) Ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
- b) Denunciare il fatto all'Autorità competente italiana entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, pena la decadenza dall'Assicurazione. Nel caso il soggetto si trovi all'estero, la denuncia dovrà essere effettuata entro 48 ore dal rientro in Italia.
- c) Informare del Furto d'Identità tutti gli istituti finanziari coinvolti, comprese società di emissione di carte di credito e banche, entro 48 ore.
- d) Trasmettere alla Società la Denuncia di Sinistro nei 10 giorni successivi, allegando le prove documentali qui elencate:
 - Originale della denuncia all'Autorità competente italiana indicante le circostanze del Furto d'Identità occorso;



- Documentazione comprovante la richiesta di pagamenti o finanziamenti da parte di istituti finanziari o società di telefonia;
- Copia di estratti conto dal quale si evincono i pagamenti oggetto di disconoscimento per casi di clonazione o pagamenti online realizzati attraverso Furto d'Identità;
- Eventuale copia della citazione in giudizio come risultato di un Furto d'Identità;
- Ulteriori prove documentali su richiesta della Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto soltanto successivamente alla sua scadenza, la Denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

SEZIONE V "RESPONSABILITÀ CIVILE"

ART. 8.8 – OBBLIGHI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società od all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.

ART. 8.9 – GESTIONE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. A norma dell'articolo 1917 Codice Civile, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nominati od autorizzati dalla Società.**

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 8.10 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 8.11 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori. Il contenuto di questa clausola non si applica alla Sezione "Assistenza".

ART. 8.12 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. **In caso di sinistro di Responsabilità Civile avvenuto nei paesi di seguito riportati, il risarcimento potrà essere pagato solo nei confronti dell'Assicurato: Cuba, Iran, Sudan, Balcani, Bielorussia, Myanmar (Birmania), Costa D'Avorio, Congo, Iraq, Libano, Liberia, Corea del Nord, Siria e Zimbabwe.**

ART. 8.13 – LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo s'intendono comprese anche le eventuali indennità o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.**



Fac-simile

AIG EUROPE LIMITED
UFFICIO SINISTRI
Fax . (+39) 02 36 90 222

DENUNCIA DI SINISTRO

Egregi Signori,

con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza abitazione "AIG Casa" (Personal Lines), come di seguito descritto :

NOME DELL'ASSICURATO		NUMERO DI POLIZZA	
RECAPITO TELEFONICO		DATA DELL'EVENTO	
CODICE IBAN		STIMA DEL DANNO	€
INTERMEDIARIO			

- TIPOLOGIA DI DANNO:**
- DANNO AL FABBRICATO:**
- Danno elettrico (IFE)
 - Evento atmosferico (IFN)
 - Danno d'acqua (IFA)
 - Impianto Fotovoltaico (IIF)
 - Altro tipo di danno (IFP)
- DANNO AL CONTENUTO:**
- Danno elettrico (ICE)
 - Evento atmosferico (ICN)
 - Danno d'acqua (ICA)
 - Altro tipo di danno (ICP)
- FURTO:**
- Furto dei beni (FCP)
 - Guasti dei ladri (FCG)
 - Scippo o rapina (FCS)
- FURTO D'IDENTITÀ:**
- Furto d'Identità (FID)
- RESPONSABILITA' CIVILE:**
- Danni a cose di terzi (RCC)
 - Danni fisici a terzi (RCP)
 - RC inerente il fabbricato (RCF)
 - Collaboratori Domestici (RCO)
- ASSISTENZA:** Chiamare il numero verde: 800.960041
(vedasi art. 7.5 della polizza)

- ALLEGATI:**
- Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti:
- Descrizione dettagliata del sinistro: luogo, circostanze, elenco dei danni subiti;
 - Documentazione fotografica dei danni;
 - Altra documentazione: preventivi di riparazione, fatture di acquisto, scontrini di vendita, ecc.
 - Denuncia alle Autorità (ove richiesto);
 - Richiesta di risarcimento ricevuta da terzi (per sinistri Responsabilità Civile);
 -
 -

Data: Firma:
(l'Assicurato)





Allegato C

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della

distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si





rimanda al sito http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompletoListofEntities_tcm1246-333981.pdf.

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero.

Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.

Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo <http://www.aig.com-informativa-privacy> o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato _____

